

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00242 del 24/05/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00256

OGGETTO: [ID VIP 8930] - Parco agrovoltaico della potenza di 31,49 MW da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) in località Masseria Frate e delle relative opere di connessione nel comune di Deliceto in località Piano d'Amendola.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SR Taranto S.r.l.

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0256144/2024 del 29/05/2024
AOO_RP - Classe: 14.20
Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola, Paolo Perrone



Il giorno 24/05/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta.

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 47535 del 29.03.2023, acquisita in data 13.04.2023 al prot. n.6107 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rappresentava la proposizione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché degli ulteriori titoli ambientali ivi indicati, da parte della "SR Taranto" S.r.l., ai sensi dell'art. 27, co.5, D.Lgs. n. 152/2006;
- con successiva nota prot. n.116790 del 17.07.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10778 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, Il M.A.S.E. rendeva comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 11100 del 21.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del



procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo da parte degli Enti ed Uffici coinvolti nel sub-procedimento avviato con nota prot. n. 11100 del 21.07.2023;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8930, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrovoltaiico della potenza di 31,49 MW da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) in località Masseria Frate e delle relative opere di connessione nel comune di Deliceto in località Piano d'Amendola, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SR Taranto" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della



Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

E.Q. Supporto Istruttorio VIA e gestione informatica di strumenti di Sezione (db, web,
ecc.)
Paolo Perrone

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8930

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 31,49 MW
Ubicazione: Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).
Proponente: Società SR TARANTO S.r.l.


DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di picco in DC pari a 31,49 MW e massima in immissione in AC di 24,00 MW da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) in località *Masseria Frate* e relative opere di connessione ubicate nel Comune di Deliceto in località *Piano D'Amendola*. I terreni interessati dall'intervento sono individuati al NCT terreni del Comune di Ascoli Satriano al Foglio 20 Part. 24-25-35-346-354-448 e al NCT terreni del Comune di Deliceto Foglio 3 Part. 63-67-212-214-215-410-462. La sottostazione elettrica di trasformazione SE di Utenza 30/150 kV sarà ubicata nel Comune di Deliceto su suolo individuato al NCT al F. 42 p.575. Il generatore fotovoltaico realizzato con tecnologia tracker ad inseguimento sarà essenzialmente costituito da 2 Campi fotovoltaici, entrambi ubicati nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto di cui uno avrà una potenza di picco pari 9.065,16 kWp e l'altro di 22.434,75 kWp. I cavidotti di collegamento in MT a 30 kV tra i campi costituenti il generatore fotovoltaico e la sottostazione elettrica di trasformazione di Utenza attraverseranno in interrato i Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto per una lunghezza complessiva di 4.45 km e saranno ubicati per quasi la totalità del loro tracciato su strada Comunale Ascoli Satriano -Deliceto che costeggia la particella del F. 42 p. 575 del Comune di Deliceto. Il collegamento in antenna a 150 kV sarà effettuato tramite un cavidotto interrato a 150 kV di lunghezza pari a 860 m che sarà posato in parte lungo la strada comunale Ascoli Satriano-Deliceto e per la restante parte attraverserà le particelle 67, 420, 418, 416, 534, 126, 560 del F. 42 del Comune di Deliceto sino ad arrivare allo stallo di connessione assegnato da Terna Spa sul futuro ampliamento della sottostazione 380/150 kV di Deliceto. Esso si dipartirà dal palo gatto della SE di Utenza 30/150 kV che verrà ubicata in località *Piano D'Amendola* del comune di Deliceto al F. 42 p. 575 e raggiungerà lo stallo di connessione assegnato da Terna.

Il suolo interessato dall'intervento ha un'estensione pari a 52.38 Ha di cui 18.325 Ha saranno occupati dalle strutture portanti dei moduli fotovoltaici, strade di accesso, locali tecnici e SE 30/150 kV di utenza, la restante parte del terreno sarà adibita alla coltivazione agricola. Circa 7,28 Ha di terreno lungo la fascia perimetrale dei campi fotovoltaici saranno utilizzati per impiantare un mandorleto intensivo, circa 0,71 Ha di terreno lungo la recinzione dei campi fotovoltaici sarà utilizzata per impiantare una siepe naturaliforme di altezza pari a circa 2 metri che avrà la funzione di mitigare gli impatti visivi dell'impianto fotovoltaico, circa 29,13 Ha di terreno tra gli interfilari delle strutture portanti di moduli fotovoltaici saranno utilizzati per la coltivazione di lavanda.

I terreni utilizzati sono a destinazione agricola con classamento *seminativi*.

L'area interessata dal progetto ricade nella parte di territorio a confine tra i Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto nella località "*Catenaccio*"-"*Risega*"-"*Piano di Napoli*" e "*Portolicchio*" nella località "*Masseria Frate*". Essa dista in direzione sud-est circa 8,2 km dal centro abitato del Comune di Ascoli Satriano (FG) e 7,6 km in direzione Ovest del Comune di Deliceto (FG) nella Provincia di Foggia.



- CAMPO 1, più a Sud, circa 13,4 ettari;
- CAMPO 2, più a Nord, circa 38,73 ettari;

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

I terreni interessati dall'intervento, rispettivamente Ascoli Satriano Foglio 20 Part. 24-25-35-346-354-448 e Deliceto Foglio 3 Part. 63-67-212-214-215-410-462 e Foglio 42 Part. 575, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pongono come segue:

- lett. a) L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b) L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c) L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter 1) **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2) **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiuse entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3) **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater) **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, come si evince dalle Fig. 1 e Fig. 2.



Fig. 1 - layout di progetto rispetto alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 riportate sul portale "Vincoli in Rete" del Ministero della Cultura e Tratturi



Fig. 2 - layout di progetto rispetto alle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 riportate sul portale "SITAP" del Ministero della Cultura



Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 come si evince dalla Fig. 3.

Fig. 3 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010



Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

16.1

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) il progetto **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza significativa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

In merito al punto **16.4** del **D.M. 10-9-2010**:



16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio:

Per quanto riguarda i vini

- DOC “Tavoliere delle Puglie” o “Tavoliere”, (D.M. 21/10/2011 – G.U. n.259 del 7/11/2011):

Per quanto riguarda l’olio

- l’extravergine di oliva Dauno DOP

Altri prodotti sono:

- CANESTRATO PUGLIESE DOP
- LATTE DI BUFALA a marchio DOP

Tuttavia, l’intervento non modifica in alcun modo la produzione territoriale di prodotti di pregio sopra elencati, in quanto le particelle interessate non sono in coltivazione per nessuno di essi, quindi l’insediamento e l’esercizio dell’Impianto **non compromette** e **non interferisce** negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Il progetto ipotizza per le fasce interfila di larghezza pari a 5,00 m una coltivazione di lavanda, mentre tutte le altre superfici poste tra i moduli fotovoltaici saranno interessate da un inerbimento tecnico condotto con sfalci frequenti. Si prevede la realizzazione di una siepe di mitigazione visiva posta lungo il perimetro dei campi fotovoltaici, in adiacenza alla viabilità interna.

AGRIVOLTAICO

Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

Requisito A): se l’impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”:

- **A.1)**:

$$S_{agricola} = 521.300 \text{ mq } (S_{totale}) - 183.259 \text{ mq (pannelli)} - 27.498,22 \text{ mq (viabilità, ecc)} = 310.542,70 \text{ mq}$$

$$S_{agricola} / S_{totale} = 310.542,70 \text{ mq} / 521.300 \text{ mq} = 0,595708 = 59,58 \% \leq 0,7 \cdot S_{totale} \text{ (non verificato)}$$

- **A.2)**:

$$183.259 \text{ mq (pannelli)} / 521.300 (S_{totale}) = 0,35154 = 35,15 \% \leq 40\% \text{ (verificato)}$$

I due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contemporaneamente; quindi, l’Impianto **non** può essere definito “Agrivoltaico”.

Requisito B): se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell’impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

L’impianto non contempla la continuità dell’attività agricola sul terreno oggetto dell’intervento in quanto vi è cambio di indirizzo produttivo, da estensivo cerealicolo a produzione di piante officinali, con una produzione da attività agricola di modesto valore economico. La produzione energetica non è collegata alla produzione agricola.

Requisito C):



Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max 3,90 m - min 0,70 m) non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici, quindi, **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR aggiornato alla DGR 968/2023) è stata ottenuta dal sito: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

CONCLUSIONI

L'impianto in oggetto è ubicato su terreni a destinazione agricola con classamento seminativi.

L'area di progetto **ricade** nelle aree **c-quater**) di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'area **non** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A** *Linee guida*) in quanto i due parametri **A.1) e A.2) non** sono verificati contemporaneamente.

L'impianto non contempla la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento in quanto vi è cambio di indirizzo produttivo, da estensivo cerealicolo a produzione di piante officinali (requisito **B**) con rendimenti economici trascurabili rispetto a quelli energetici.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida*, quindi, **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, l'area occupata non contiene sistemi colturali e particellari complessi, uliveti, vigneti.